

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE,  
PROGETTISTI, VERIFICATORI  
DEL COMUNE DI TRIESTE**

**CIG 6364136B28**

DALLE ORE 00.00 DEL 01.11.2015  
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2016

## SCHEDA DI COPERTURA RIASSUNTIVA

### **Contraente ed Assicurato:**

Comune di Trieste

### **Periodo di Assicurazione:**

Durata del contratto:

dalle 00.00 ore del 01.11.2015

alle 24.00 ore del 31.10.2016

### **Garanzia prestata:**

#### **Responsabilità Civile Professionale**

Massimale per ciascun Sinistro:

Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Massimale aggregato annuo:

Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

Franchigia per sinistro:

Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

### **Garanzia aggiuntiva:**

#### **Progettista interno** (ai sensi dell'artt. 90,111,132 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Massimale:

10% costo dell'opera progettata con limite di 1.000.000,00 (unmilione/00) per lavori sotto soglia comunitaria

20% costo dell'opera progettata con limite di 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) per lavori pari/sopra soglia comunitaria

### **Garanzia aggiuntiva:**

#### **Verificatore interno** (ai sensi dell'art. 112, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Massimale:

5% del valore dell'opera con il limite di euro 500.00,00 (cinquecento/00) per lavori sotto soglia comunitaria

10% del valore dell'opera con il limite di euro 1.500.00,00 (unmillionecinquecento/00) per lavori pari/sopra soglia comunitaria

### **Periodo di efficacia retroattiva:**

31 Ottobre 2008

### **Clausola Broker:**

Broker: ATI AON SpA / AFI CURCI Srl

### **Calcolo del premio annuo Garanzia Base (premio flat):**

Importo Retribuzioni: euro **93.097.180,00**

(novantatremilioninovantasettemilacentottanta/00).

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>Società:</b>	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Durata della polizza:</b>	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio</b>	probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Risarcimento/Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
<b>Evento dannoso:</b>	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
<b>Sinistro:</b>	il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione;
<b>Richiesta di risarcimento e/o</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>i. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;</li><li>ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;</li><li>iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;</li></ol> <p>Ai fini del presente capitolato, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.</p>
<b>Denuncia di sinistro:</b>	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
<b>Danni Erariali:</b>	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
<b>Responsabilità Amministrativo – Contabile:</b>	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
<b>Periodo di validità:</b>	la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle

<b>Dipendente:</b>	condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell' Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
<b>Amministratore:</b>	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;
<b>Dipendente Legale:</b>	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
<b>Dipendente tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore/validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica;
<b>Retribuzioni lorde e Compensi</b>	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri.

Inoltre ai fini del presente Capitolato, valgono le seguenti ulteriori definizioni, intendendosi per:

<b>Azioni di Terzi:</b>	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
<b>Controllore tecnico:</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
<b>Decreto Legislativo:</b>	il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
<b>Direttore dei lavori:</b>	il soggetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
<b>Esecutore dei lavori:</b>	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
<b>Forza maggiore:</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Gravi difetti costruttivi:</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
<b>Lavori:</b>	le attività di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
<b>Luogo di esecuzione</b>	

<b>delle opere:</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
<b>Manutenzione:</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010;
<b>Opere:</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
<b>Opere preesistenti:</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
<b>Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
<b>Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
<b>Progettista dei lavori:</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento: Responsabile del procedimento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2010, n. 207; il funzionario pubblico che, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
<b>Scheda tecnica:</b>	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
<b>Schema Tipo:</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
<b>Società:</b>	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., committenti dei lavori;
<b>Verificatore:</b>	il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto;
- Art. 2 – Esclusioni;
- Art. 3 – Durata dell'appalto;
- Art. 4 – Periodo di efficacia dell'appalto;
- Art. 5 – Massimali di assicurazione e franchigia;
- Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 7 – Variazioni del rischio;
- Art. 8 – Modifiche del contratto;
- Art. 9 – Recesso dal contratto in caso di sinistro;
- Art. 10 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri;
- Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali;
  - a) vertenze di responsabilità civile;
  - b) vertenze davanti al Giudice Amministrativo;
- Art. 12 – Territorialità e giurisdizione;
- Art. 13 – Statistiche sinistri;
- Art. 14 – Clausola broker;
- Art. 15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società;
- Art. 16 – Posta elettronica certificata;
- Art. 17 – Costituzione e regolazione del premio;
- Art. 18 – Periodicità e mezzi di pagamento del premio;
- Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 20 – Cauzione definitiva;
- Art. 21 – Interpretazione del contratto;
- Art. 22 – Oneri fiscali;
- Art. 23 Foro Competente;

### PARTE II

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO

##### Sezione 1

##### Clausole aggiuntive

- Art. 2.1.1 – Attività di rappresentanza;
- Art. 2.1.2 – Estensione d.lgs. 81/2008;
- Art. 2.1.3 – Ecologia ed ambiente;
- Art. 2.1.4 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi;
- Art. 2.1.5 – Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale;
- Art. 2.1.6 – Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 196/2003;
- Art. 2.1.7 – Vincolo di solidarietà esteso;
- Art. 2.1.8 – Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici;

##### Sezione 2

##### Garanzia aggiuntiva del dipendente incaricato della progettazione

- Art. 2.2.1 – Oggetto dell'appalto;
- Art. 2.2.2 – Assicurato/contraente;
- Art. 2.2.3 – Condizioni di validità dell'appalto;
- Art. 2.2.4 – Determinazione dell'indennizzo;
- Art. 2.2.5 – Rischi esclusi dall'appalto;
- Art. 2.2.6 - Durata dell'appalto;
- Art. 2.2.7 – Massimale di assicurazione;
- Art. 2.2.8 – Estensione territoriale;
- Art. 2.2.9 – Pluralità di assicurati;
- Art. 2.2.10 – Vincolo di solidarietà;
- Art. 2.2.11 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali;
- Art. 2.2.12 – Dichiarazioni;
- Art. 2.2.13 – Altre assicurazioni;
- Art. 2.2.14 – Obblighi dell'Assicurato/contraente;
- Art. 2.2.15 – Proroga dell'appalto.

##### Sezione 3

##### Garanzia aggiuntiva del verificatore/validatore interno.

- Art. 2.3.1 – Oggetto dell'appalto;
- Art. 2.3.2 – Condizioni di validità dell'appalto;
- Art. 2.3.3 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made);
- Art. 2.3.4 - Rischi esclusi dall'appalto;
- Art. 2.3.5 – Durata ed efficacia dell'appalto;
- Art. 2.3.6 – Massimale di Assicurazione;

Art. 2.3.7 – Estensione territoriale;  
Art. 2.3.8 – Vincolo di solidarietà;  
Art. 2.3.9 - Dichiarazioni;  
Art. 2.3.10 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali;  
Art. 2.3.11 – Altre assicurazioni;  
Art. 2.3.12 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente;  
Art. 2.3.13 – Proroga dell'appalto;  
Art. 2.3.14 - Esclusione della responsabilità solidale;  
Art. 2.3.15 – Facoltà di rivalsa nei confronti del progettista esterno.

**PARTE I**  
**CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto:**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Art. 2 - Esclusioni.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. 2.18;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- 1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, microtossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 3) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- 4) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

**Art. 3– Durata dell'appalto.**

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 00.00 del 01/11/2015 alle ore 24.00 del 31/10/2016.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per massimo 120 giorni, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

**Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).**

*L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.*

**Art. 4– Periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto e precisamente dal 31/10/2008.



**Art. 5 – Massimali di Assicurazione e Franchigia.**

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ed in aggregato annuo per l'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

**Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

**Art. 7– Variazioni del rischio.**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del Premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 8 - Modifiche del contratto.**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 9 – Recesso dal Contratto in caso di Sinistro.**

Non si applica alla presente polizza.

**Art. 10 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri .**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

**Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.**

**a) Vertenze di responsabilità civile.**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino

all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

#### **b) Vertenze davanti al Giudice Amministrativo.**

Fermo quanto considerato all'art. 11, let. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che **essa** venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

#### **Art. 12 – Territorialità e giurisdizione.**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

#### **Art. 13 – Statistiche sinistri.**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, al termine dell'annualità (31/10/2015 – 31/10/2016), si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica;
- data di accadimento;
- estremi di controparte e/o assicurato;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva.

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

**Si rende noto che il Comune di Trieste non ha avuto sinistri nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara.**

#### **Art. 14 - Clausola broker.**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'ATI Aon S.p.A / Afi Curci Srl in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento del premio verrà fatto direttamente alla Compagnia Assicurativa dandone contestuale avviso al Broker.

#### **Art. 15 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 16 – Posta elettronica certificata.**

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

#### **Art. 17 - Costituzione e Regolazione del Premio.**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi pari ad euro euro **93.097.180,00**.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 18 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio.**

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato

entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 20 – Cauziona definitiva.**

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario, a pena di decadenza dell'affidamento, dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura pari al 10%, convenientemente arrotondato, dell'importo contrattuale, nei modi stabiliti dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i e valida dall'inizio e per l'intera durata del contratto, eventualmente ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nelle condizioni generali della fideiussione che, a scelta del contraente potrà essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.lgs. 1.9.1993 n. 385, dovranno comparire: la clausola esplicita che il pagamento delle eventuali somme dovute dovrà avvenire entro quindici giorni a seguito di semplice richiesta scritta dell'Azienda; la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del contraente; la dispensa del Comune di Trieste dai termini indicati dall'art. 1957 c.c. La firma apposta sulla polizza dell'agente di assicurazione dovrà essere autenticata da un notaio a norma di legge, previa verifica dei relativi poteri.

Dovrà essere chiaramente indicata l'agenzia o l'istituto di credito che ha emesso la garanzia al fine di facilitare le comunicazioni di svincolo.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni all'Ente, con apposito atto amministrativo, potrà trattenere sul deposito cauzionale eventuali crediti comunque derivanti a suo favore dal presente contratto, con l'obbligo per l'appaltatore di ricostituzione integrale della garanzia entro 15 giorni dal relativo invito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 21 – Interpretazione del contratto.**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 22 – Oneri fiscali.**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **Art. 23 – Foro Competente.**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente quello di Trieste.

**PARTE II**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO**  
**SEZIONE 1**  
**CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

**Art. 2.1.1 – Attività di rappresentanza.**

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

**Art. 2.1.2 - Estensione D.Lgs. n. 81/2008.**

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

**Art. 2.1.3 - Ecologia ed ambiente.**

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

**Art. 2.1.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.**

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. 5.

**Art. 2.1.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale.**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all'art. 5.

**Art. 2.1.6 - Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. lgs 196/2003.**

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**Art. 2.1.7 - Vincolo di solidarietà esteso.**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Art. 2.1.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici.**

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi,

giardini, verde anti-rumore);

- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 163/06.

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
  - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
  - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali miglurie.

**Le estensioni di cui al presente articolo 2.1.8 non sono operanti:**

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

**PARTE II**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO**  
**SEZIONE 2**

**GARANZIA AGGIUNTIVA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**  
(garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 90, co.5 - 111, co. 1 - 132 del d.lgs 163/2006 ed art. 270, d.p.r. 207/2010)

**Art. 2.2.1 - Oggetto dell'appalto.**

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) ai sensi dell'art. 90, co. 5, art. 111, co. 1 ed art. 132 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 270, d.p.r. 207/2010 esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

A fini conoscitivi si informa che il piano triennale delle opere riferito però alla specifica annualità oggetto dell'appalto è pari ad **euro 10.977.215,21**.

**Art. 2.2.2 – Assicurato/Contraente.**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

**Art. 2.2.3 - Condizioni di validità dell'appalto.**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 2.2.1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 2.2.14 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

1. l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
2. la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
3. i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**Art. 2.2.4 - Determinazione dell'indennizzo.**

Fermo il massimale indicato all'art. 2.2.7 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 2.2.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

**Art. 2.2.5 - Rischi esclusi dall'appalto.**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

1. conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
2. conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
3. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
4. relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
5. conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

**Art. 2.2.6 - Durata dell'appalto.**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

1. decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 2.2.14 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
2. cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino

- entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
3. qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 2.2.7 - Massimale di assicurazione.**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270, d.p.r. 207/2010 e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, let. e), d.lgs. 163/2006.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 2.2.8 - Estensione territoriale.**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 2.2.9 - Pluralità di assicurati.**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 2.2.7 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 2.2.10 - Vincolo di solidarietà.**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 2.2.11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali.**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 2.2.12 - Dichiarazioni.**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

1. l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
2. l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
3. la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dal d.p.r. 207/2010.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

#### **Art. 2.2.13 - Altre Assicurazioni.**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

#### **Art. 2.2.14 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente.**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto utilizzando il modello di Scheda Tecnica allegato al presente c.s.a.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui

imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 2.2.15 - Proroga dell'Assicurazione.**

Non si applica alla presente Assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 2.2.6 (Durata dell'assicurazione) punto 2, l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**PARTE II**  
**SEZIONE 3**  
**GARANZIA AGGIUNTIVA DEL VERIFICATORE/VALIDATORE INTERNO**  
**(ai sensi dell'Art. 112, commi 4 bis e 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 del d.p.r. )**

**Art. 2.3.1 - Oggetto dell'appalto.**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) esclusivamente:

1. per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa,
2. per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione eseguita dal personale degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante;
3. per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
  - rovina totale o parziale delle opere stesse;
  - gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

A fini conoscitivi si informa che il piano triennale delle opere riferito però alla specifica annualità oggetto dell'appalto è pari ad **euro 10.977.215,21**.

**Art. 2.3.2 - Condizioni di validità dell'appalto.**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal decreto legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal decreto legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**Art. 2.3.3 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) .**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del Periodo di durata del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 2.3.5 purché



afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

**Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.**

**Art. 2.3.4 – Rischi esclusi dall'appalto.**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

1. conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
2. conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
3. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
4. relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
5. derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

**Art. 2.3.5 – Durata ed efficacia dell'appalto.**

La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo).

L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.

L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del certificato di ogni opera.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 2.3.12.

**Art. 2.3.6 – Massimale di Assicurazione.**

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella scheda di copertura e ai sensi dell'art. 57, d.p.r. 207/2010, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del Dlg.s 12 Aprile 2006, n 163;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di uno scoperto per sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 1.000,00.

**Art. 2.3.7 – Estensione territoriale.**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

**Art. 2.3.8 - Vincolo di solidarietà.**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato e/o Contraente.

**Art. 2.3.9 – Dichiarazioni.**

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
  - b) l'attività di Verifica descritta rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

**Art. 2.3.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 2.3.11 – Altre assicurazioni.**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

**Art. 2.3.12 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente.**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 2.3.13 – Proroga dell'Assicurazione.**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 2.3.4, l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 2.3.5.

**Art. 2.3.14 – Esclusione della responsabilità solidale.**

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

**Art. 2.3.15 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno.**

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.